

DATI DEI DESTINATARI DELLA CONSULTAZIONE

Per quanto riguarda le norme in materia di protezione dei dati personali sul portale EUROPA, consultare: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata

Avvertenza specifica sulla politica in materia di privacy: i contributi ricevuti vengono pubblicati su Internet con l'indicazione dell'identità del loro autore, a meno che questi non si opponga alla pubblicazione dei dati personali in quanto ritiene che la loro pubblicazione potrebbe ledere i suoi legittimi interessi. In tal caso il contributo potrebbe essere pubblicato in forma anonima; altrimenti, il contributo non sarà pubblicato e, in teoria, il contenuto non sarà tenuto in considerazione.

1. Indicate i vostri dati di contatto compilando la tabella sottostante.

Nome:	Andrea Sandulli Alessandra Fratini
Organizzazione rappresentata:	Poste Italiane SpA
Località (paese):	Italia
Indirizzo e-mail:	a.fratini@fratinivergano.eu

2. Rappresentate un fornitore di servizi d'interesse economico generale?

Sì No

In caso di risposta affermativa, che tipo o tipi di servizio o servizi d'interesse economico generale fornite e in quale settore?

Poste Italiane SpA è il fornitore incaricato di assicurare il servizio postale universale in Italia.

3. Rappresentate un'amministrazione locale?

Sì No

In caso di risposta affermativa, vi è stata affidata la fornitura di servizi d'interesse economico generale? Se sì, di che tipo?

4. Lavorate per un'organizzazione che rappresenta utenti di servizi d'interesse economico generale?

Sì No

5. Appartenete alla comunità accademica?

Sì No

6. Rappresentate operatori di altro tipo?

Sì No

In caso di risposta affermativa precisate quali:

SEZIONE A: DOMANDE RIGUARDANTI IL CONCETTO DI SIEG

1. Conoscete con esattezza quali attività che possono essere considerate servizi d'interesse economico generale?

Sì No In parte

In caso di risposta negativa spiegate perché, possibilmente fornendo esempi concreti:

2. Siete a conoscenza di servizi che sono stati qualificati come SIEG da amministrazioni pubbliche?

Sì No

In caso di risposta affermativa, potreste descriverli e indicare gli obblighi di servizio pubblico connessi a tali SIEG?

Poste Italiane è a conoscenza di servizi che sono stati qualificati come SIEG da amministrazioni pubbliche.

I servizi di interesse economico generale coprono una vasta area di attività. Si va dalle attività legate alle infrastrutture di rete come energia, telecomunicazioni, trasporti, trasmissioni televisive e servizi postali all'educazione, alle forniture idriche, ai rifiuti, alla salute ed i servizi sociali (Cfr. Libro Verde sui servizi di interesse generale COM (2003) 270 def). Ad esempio, è SIEG il servizio di approvvigionamento continuo di energia elettrica in un ambito territoriale, reso a tutti a domanda, e secondo tariffe distinte secondo criteri oggettivi. Parimenti è un SIEG la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni – ma non è SIEG la fornitura di apparecchi telefonici.

Il servizio postale universale è stato qualificato come SIEG in Italia. Gli obblighi posti a carico di Poste Italiane, in qualità di fornitore incaricato, hanno ad oggetto la fornitura, su tutto il territorio nazionale e secondo determinati standard di qualità, dei seguenti servizi:

- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 2 Kg;
- raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di pacchi postali fino a 20 Kg;
- servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

SEZIONE B: DOMANDE RIGUARDANTI IL CONCETTO DI AIUTO DI STATO

Le disposizioni del trattato, come interpretate dalla giurisprudenza dell'Unione europea, definiscono il concetto di aiuto di Stato nonché le condizioni alle quali le norme sugli aiuti di Stato si applicano ai servizi d'interesse economico generale.

3. Avete incontrato difficoltà nell'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE)?

Sì No **In parte** N.D.

In caso abbiate risposto “sì” o “in parte”, riguardo a quale specifica o a quali specifiche condizioni avete incontrato difficoltà?

- Attività economica: Sì No
- Effetto sul commercio: Sì No
- **Vantaggio economico:** Sì No
- Selettività: Sì No
- Trasferimento di risorse statali: Sì No

4. Potreste fornire alcuni esempi concreti?

Le difficoltà riscontrate da Poste Italiane riguardano l'applicazione della nozione di “vantaggio economico” ai sensi della giurisprudenza *Altmark* e sono illustrate nella sezione seguente.

SEZIONE C: APPLICAZIONE DELLA SENTENZA ALTMARK

Nella sentenza *Altmark Trans GmbH* la Corte di giustizia europea ha stabilito che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE purché siano rispettati quattro criteri cumulativi.

- In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.
- In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione in questione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.
- In terzo luogo, la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole.
- In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media,

gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere.

5. Avete incontrato difficoltà nell'applicazione dei criteri *Altmark*, in particolare per quanto riguarda la quarta condizione?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa indicate le difficoltà incontrate fornendo, se possibile, esempi concreti:

L'applicazione dei criteri *Altmark* alla fornitura del servizio postale universale in Italia non solleva particolari criticità quanto alla sussistenza delle prime tre condizioni, come più volte constatato da Codesta Commissione.

Difficoltà sono invece riscontrabili quanto all'applicazione della quarta condizione. In particolare, l'aspetto di maggior criticità risiede nella possibilità di sostenere che il livello della compensazione attribuita a Poste Italiane è stato determinato con riferimento a costi comparabili con quelli di un' "impresa media" ai sensi della quarta condizione *Altmark*. La verifica di tale condizione presuppone che, in assenza di un'attribuzione del servizio tramite gara, sia definita una nozione di "impresa media, gestita in modo efficiente" che possa fungere da parametro di raffronto per valutare l'efficienza dei costi del fornitore del servizio postale universale.

Nel caso di specie, tuttavia, tale verifica è particolarmente ardua per l'assenza di un preciso riferimento sul mercato, in virtù dell'unicità della struttura dell'impresa e della missione ad essa affidata. Non vi è, in sostanza, nessuna "impresa media" esistente che possa essere paragonata a Poste Italiane sul mercato italiano, mentre un confronto con imprese incaricate della fornitura del servizio postale universale in altri Stati membri potrebbe essere fuorviante e opinabile, per effetto delle molteplici variabili che incidono sulla determinazione dell'onere e che assumono valori profondamente diversi tra i vari operatori nazionali (e.g., volumi pro capite, caratteristiche geografiche, costo unitario del lavoro, obblighi e performance effettive di qualità, ecc.).

Del resto, anche la Corte di giustizia dell'UE ha riconosciuto, in relazione all'operatore postale pubblico francese, che un'impresa incaricata della fornitura del servizio universale postale si trova in una "situazione molto diversa da quella di un'impresa privata operante in condizioni normali di mercato", considerata soprattutto l'esistenza di una rete, la cui costituzione e mantenimento "non rispondono a una logica puramente commerciale" e che "non sarebbe mai stata costruita da un'impresa privata" (sentenza *Chronopost*).

Tuttavia, ciò non può escludere, a nostro avviso, che il rispetto della quarta condizione possa essere dimostrato altrimenti. La sentenza *Altmark*, infatti, si riferisce ad una fattispecie peculiare (servizio pubblico di trasporto locale attribuito mediante gara d'appalto) e non può costituire un parametro "para normativo" suscettibile di escludere dall'applicazione della sua quarta condizione fattispecie che non coincidono *ad litteram* con l'ipotesi enunciata dalla Corte. Peraltro, lo stesso riferimento alla nozione di "impresa media" comporta necessariamente un'astrazione (per sua stessa natura, infatti, il concetto di impresa media non può coincidere, in pratica, con alcuna impresa concretamente identificabile, ma comporta l'identificazione di una fattispecie astratta, pur fondata su elementi concreti).

Ora, se si prescinde da un'interpretazione formalistica, la *ratio* della giurisprudenza

Altmark è, in sostanza, quella di evitare che le compensazioni di oneri di servizio pubblico abbiano per effetto il finanziamento di eventuali inefficienze dell'impresa fornitrice del servizio in questione. In tale prospettiva, se il riferimento ad imprese concretamente esistenti costituisce lo strumento privilegiato per tale verifica, non può escludersi *a priori* la possibilità che, pur in mancanza di un'impresa di riferimento, si possa dimostrare, sulla base di elementi concreti e concordanti, che la quarta condizione di cui alla giurisprudenza *Altmark* sia ugualmente soddisfatta, ossia che la compensazione dei costi del servizio pubblico non vada oltre quanto necessario in considerazione di un criterio di efficienza media.

Per quanto attiene, nello specifico, al servizio postale universale in Italia, i seguenti elementi potrebbero essere presi in considerazione.

Innanzitutto, il Contratto di Programma tra le autorità e Poste Italiane prevede incrementi nella qualità dei servizi ed impone obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione che comportano una riduzione costante del valore degli oneri di servizio pubblico nel tempo. In altri termini, la disciplina in questione impone a Poste Italiane un incremento di efficienza, penalizzando l'azienda (con un sistema di compensazioni decrescenti) nel caso in cui quest'ultima non riesca a raggiungere il livello di efficienza stimato. Inoltre, occorre considerare che Poste Italiane sopporta costi non coperti dal sostegno finanziario pubblico. Pertanto, se in astratto può esistere un rischio di sovracompensazione qualora i contributi pubblici coprano – oltre al costo dei servizi – anche quello delle inefficienze dell'impresa beneficiaria, tale rischio è annullato dalla previsione di un meccanismo decrescente di compensazione in funzione di obiettivi di efficienza (indipendentemente dalla loro realizzazione) e diviene tanto più astratto quanto minore è la parte di oneri che viene compensata (nel caso di Poste Italiane, poco più della metà degli oneri di servizio pubblico è suscettibile di compensazione).

Ovviamente, per poter soddisfare la quarta condizione *Altmark*, tali elementi andranno adeguatamente valutati e potrebbero anche non soddisfare, di fatto, la *ratio* della sentenza.

Per quanto rileva in questa sede, tralasciando gli esiti dell'analisi, si ritiene confutabile l'approccio metodologico seguito dalla Commissione, ossia la rinuncia aprioristica a considerare, ai fini della quarta condizione *Altmark*, argomentazioni che prescindono dall'esistenza di un'impresa concretamente individuata.

6. Siete a conoscenza di casi in cui la sentenza *Altmark* è stata applicata da tribunali nazionali o da autorità pubbliche nazionali?

Sì No

In caso di risposta affermativa vi invitiamo a fornire informazioni al riguardo:

SEZIONE D: CONDIZIONI STABILITE DALLA DECISIONE E DALLA DISCIPLINA

Per garantire certezza giuridica al finanziamento dei SIEG, assicurando condizioni eque a tutte le imprese che operano nel mercato unico, nel 2005 la Commissione ha adottato il “pacchetto SIEG”, volto a definire le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato che può ancora essere concesso per

l'adempimento di missioni di servizio pubblico. In particolare, la decisione specifica le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico è compatibile ed esente dall'obbligo di notificazione alla Commissione, mentre la disciplina spiega in che modo la Commissione valuterà tutte le rimanenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono esserle notificate.

Tali condizioni prevedono l'esistenza di un atto d'incarico contenente una definizione precisa e corretta del servizio d'interesse economico generale, la definizione dei parametri sulla base dei quali viene calcolato l'importo esatto della compensazione, l'assenza di sovracompensazione e le modalità di salvaguardia volte a evitare eventuali sovracompensazioni.

D.1: CONFERIMENTO

DOMANDE RIGUARDANTI L'ATTO D'INCARICO:

7. Siete a conoscenza degli strumenti giuridici (contratti, leggi, concessioni, eccetera) che sono stati utilizzati per affidare la gestione di SIEG a fornitori di servizi d'interesse economico generale nel vostro settore/nella vostra regione?

Sì No

In caso di risposta affermativa vi invitiamo a fornire informazioni sui suddetti atti giuridici:

Il conferimento del servizio postale universale in Italia si fonda sui seguenti atti.

Il **D. Lgs 261/99** (così come modificato dal D. Lgs. 384/2003) stabilisce che il servizio postale universale è affidato a titolo di concessione alla società Poste Italiane. Il D. Lgs disciplina, in particolare, i seguenti aspetti: l'oggetto del servizio; l'universalità, la qualità e l'accessibilità del servizio; l'utilizzo della rete postale; il diritto a svolgere in esclusiva alcuni servizi, ai sensi della direttiva postale 97/67/CE; l'irrogazione di sanzioni in conseguenza della violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale.

I rapporti fra lo Stato e Poste Italiane per l'espletamento del servizio postale universale sono definiti attraverso l'**Atto di conferma della concessione** (Decreto ministeriale del 17 aprile 2000), emanato dal Ministero delle Comunicazioni (oggi Ministero dello sviluppo economico) in qualità di autorità di regolamentazione per il settore postale, e regolati con il Contratto di Programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze – e Poste Italiane.

Il **Contratto di Programma**, infine, regola le modalità di erogazione del servizio oggetto di concessione e fissa i compiti e gli obblighi di Poste Italiane con particolare riferimento alla qualità dei servizi, ai criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi, all'onere del servizio universale esplicitando anche gli obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza della gestione.

8. Sapete se l'atto d'incarico, o un'altra eventuale base giuridica pertinente per il vostro settore/la vostra regione, fornisce una definizione precisa e corretta del servizio d'interesse economico generale che deve essere fornito?

Sì No In parte N.D.

In caso abbiate risposto “no” o “in parte” fornite spiegazioni indicando uno o più esempi:

9. Gli strumenti giuridici eventualmente a vostra conoscenza contengono tutti gli elementi previsti dall’articolo 4 della decisione, di seguito riportati:

- la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico: Sì No

- le imprese e il territorio interessati: Sì No

- la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa:

Sì No

- i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione:

Sì No

- le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso:

Sì No

10. A vostro parere, alcuni di questi elementi hanno causato difficoltà?

Sì No

In caso di risposta affermativa spiegate perché e fornite esempi concreti:

11. Avete incontrato difficoltà in relazione al concetto di atto d’incarico a livello di norme in materia di aiuto di Stato e di mercato interno?

Sì No N.D.

In caso di risposta affermativa spiegate perché, possibilmente fornendo esempi concreti:

12. Ritenete che il conferimento di SIEG locali, in particolare di natura sociale, abbia determinato difficoltà specifiche?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa spiegate perché, possibilmente fornendo esempi concreti:

D.2: COMPENSAZIONE

I) DOMANDE RIGUARDANTI IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE ENTRATE CONCERNENTI LA FORNITURA DI UN SERVIZIO D’INTERESSE ECONOMICO GENERALE

13. Avete incontrato difficoltà nel calcolo dei costi e delle entrate concernenti la fornitura di un servizio d'interesse economico generale?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa, potreste descrivere tali difficoltà?

14. In particolare, qualora rappresentiate un'impresa che svolge sia attività che rientrano nell'ambito del servizio d'interesse economico generale, sia attività che ne esulano, tenete contabilità separate?

Sì No In parte N.D.

15. Avete incontrato difficoltà nella separazione delle contabilità?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa vi invitiamo a fornire informazioni al riguardo:

16. I fornitori di servizi pubblici hanno ricevuto indicazioni volte a garantire una corretta imputazione dei costi e delle entrate e ad evitare sovvenzioni incrociate tra attività/finanziamenti SIEG e non-SIEG?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa vi invitiamo a fornire informazioni sulle indicazioni ricevute:

Il D. Lgs. n. 261 del 1999 disciplina i criteri di imputazione dei costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo (art. 7, comma 2):

- a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti ad un servizio particolare;
- b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuibili ad un particolare servizio, effettuata come segue:
 - i. ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
 - ii. se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;
 - iii. se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

17. Ritenete che i costi variabili e fissi indicati dalla decisione e dalla disciplina costituiscano le categorie appropriate per l'imputazione dei costi tra i vari servizi?

Sì No **In parte** N.D.

In caso di risposta negativa, potreste spiegare perché?

La struttura dei costi di Poste Italiane, almeno nel breve periodo, è caratterizzata dalla presenza predominante di costi fissi (cfr. costo del lavoro) mentre risultano essere trascurabili i costi variabili in base al volume dei servizi erogati.

A tal fine sarebbe più opportuno parlare di “costi comuni” valutandone i criteri di imputazioni tra i vari servizi.

18. Per calcolare l’importo della compensazione concessa vengono presi in considerazione aspetti relativi alla qualità?

Sì No N.D.

II) DOMANDE RIGUARDANTI IL MARGINE DI UTILE RAGIONEVOLE

Se siete a conoscenza di un caso in cui un fornitore di servizi d’interesse economico generale ha beneficiato di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico,

19. si prega di:

- indicare se tale compensazione prevedeva un margine di utile ragionevole

Sì No

- indicare se il margine di utile ragionevole era stato calcolato in base al tasso di remunerazione del capitale proprio, come stabilito dalla decisione e dalla disciplina

Sì No

- Nel caso in cui il margine di utile ragionevole non sia stato calcolato in base al tasso di remunerazione del capitale proprio, si invita a spiegare perché è stato applicato un altro tipo di tasso e a fornire informazioni sul tasso scelto:

In proposito, si evidenzia che per la fornitura del servizio universale in alcuni settori, diversi da quello postale, viene riconosciuto un margine di utile ragionevole al fornitore del servizio (es. telecomunicazioni), mentre nel caso specifico di Poste Italiane, pur sussistendo tutti i presupposti economico-giuridici previsti dalla regolamentazione comunitaria, non viene riconosciuto alcun margine di utile in sede di compensazione dell’onere generato dal servizio postale universale.

20. Avete incontrato difficoltà a capire che cosa s’intende per margine di utile “ragionevole”?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa si invita ad indicare quali:

Il margine di utile ragionevole viene chiaramente definito, dalla disciplina comunitaria, come “tasso di remunerazione del capitale proprio” (in termini finanziari *Return On Equity* – ROE), da calcolarsi con riferimento a quello medio di imprese comparabili del settore interessato.

Qualora vi fosse la volontà di riconoscere al fornitore del servizio universale postale il margine di utile ragionevole, si tratterebbe di calcolare l’incremento di ricavi che permette all’utile netto di determinare un ROE analogo a quello di un’impresa rappresentativa paragonabile. L’incremento di ricavi richiesto determina anche un indice di redditività sul fatturato analogo a quello dell’impresa rappresentativa.

Tale constatazione evidenzia come l’utilizzo dell’indice ROS (*Return On Sales*) sia equivalente a quello del ROE ai fini della determinazione del margine di utile ragionevole, presentando, tuttavia, due evidenti vantaggi in relazione al settore postale: l’agevole reperibilità del ROS di altre aziende (al contrario del ROE, che di norma non viene reso pubblico dalle aziende) e la maggiore rappresentatività della redditività di un settore ad alta intensità di utilizzo della forza lavoro e a basso utilizzo di capitali.

21. Sapete a quanto ammonta il tasso medio di remunerazione del capitale proprio nel pertinente settore di attività?

Sì No N.D.

In caso di risposta negativa, in che modo avete individuato il margine di profitto ragionevole?

A titolo di esempio, si segnala che, nel settore postale, prendendo a riferimento gli operatori postali tedesco ed olandese (DPWN e TNT), ovvero gli unici grandi operatori ad essere quotati in borsa e per i quali vengono diffuse dettagliate informazioni economico-finanziarie sui singoli segmenti di attività, l’indice ROS è stato mediamente del 15% nel 2008 e del 10% nel 2009.

22. Nel vostro caso specifico il calcolo del margine di profitto ragionevole ha tenuto conto degli aumenti di produttività realizzati dal fornitore?

Sì No N.D.

In caso di risposta affermativa si invita a fornire spiegazioni e, ove opportuno, ad indicare esempi in cui per il calcolo della compensazione si è tenuto conto dell’efficienza del fornitore.

Alla luce delle più recenti indicazioni comunitarie, lo svolgimento di un servizio svolto in concessione prevede il riconoscimento al concessionario di un adeguato tasso di remunerazione del capitale proprio.

Nel caso specifico di Poste Italiane, il meccanismo di compensazione dell’onere del

servizio universale, sebbene non preveda il riconoscimento di un margine di utile ragionevole e determini una copertura solo parziale dell'onere, prevede espressamente la decurtazione del contributo riconosciuto per ciascun anno, in misura pari alla percentuale di incremento della produttività che il fornitore del servizio si è impegnato a conseguire nell'anno medesimo.

D.3: CONTROLLO DELLA SOVRACOMPENSAZIONE

23. Siete a conoscenza dei meccanismi attuati nel vostro paese per il controllo della sovracompensazione?

Sì No N.D.

In caso di risposta affermativa, l'assenza di sovracompensazione è stata controllata da revisori esterni?

Sì No

24. Avete riscontrato casi di sovracompensazione?

Sì No N.D.

In caso di risposta affermativa vi invitiamo a fornirci informazioni relative al rimborso:

25. Avete incontrato difficoltà in relazione alle norme sul rimborso della sovracompensazione?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa, in quali casi e perché?

26. L'articolo 6 della decisione stabilisce che una sovracompensazione che non supera il 10% dell'importo della compensazione annua (il 20% per il settore dell'edilizia popolare) può essere riportata al periodo annuale successivo e dedotta dall'importo della compensazione da versare relativamente a tale periodo. Avete incontrato difficoltà nell'applicazione di questa disposizione?

Sì No In parte N.D.

In caso abbiate risposto "sì" o "in parte" si invita a spiegarne le ragioni:

D.4. CONTROLLO E RELAZIONI ANNUALI

L'articolo 7 della decisione prevede che gli elementi necessari alla Commissione per stabilire se le compensazioni concesse sono compatibili con la decisione siano tenuti a disposizione per un periodo di almeno dieci anni.

27. Nel vostro Stato membro esiste un analogo sistema di comunicazione delle informazioni per i servizi di vostra pertinenza e, in caso di risposta affermativa, esso assicura il rispetto degli obblighi in questione?

Sì No In parte N.D.

SEZIONE E: CATEGORIE SPECIFICHE DI SIEG

La decisione dispensa dalla notificazione le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico di importo inferiore a determinate soglie.

28. Spiegate se avete incontrato difficoltà con la classificazione delle compensazioni nelle seguenti categorie:

– compensazioni di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR concesse ad imprese con un fatturato inferiore a 100 milioni di EUR:

Sì No In parte **N.D.**

– compensazioni concesse a ospedali:

Sì No In parte **N.D.**

– compensazioni concesse a imprese aventi incarichi di edilizia popolare:

Sì No In parte **N.D.**

– compensazioni concesse ai collegamenti aerei verso le isole con traffico annuale non superiore a 300 000 passeggeri:

Sì No In parte **N.D.**

– compensazioni concesse ai collegamenti marittimi verso le isole con traffico annuale non superiore a 300 000 passeggeri:

Sì No In parte **N.D.**

– compensazioni concesse ad aeroporti con un traffico annuale non superiore a 1 000 000 di passeggeri:

Sì No In parte **N.D.**

– compensazioni concesse a porti con un traffico annuale non superiore a 300 000 passeggeri:

Sì No In parte **N.D.**

29. Quali tipi di servizi sono stati finanziati tramite compensazioni di obblighi di servizio pubblico nel settore ospedaliero?

N.D.

30. Quali tipi di servizi sono stati finanziati tramite compensazioni di obblighi di servizio pubblico nel settore dell'edilizia popolare?

N.D.

31. Ritenete che i massimali previsti dalla decisione consentano semplificazioni e garantiscano al contempo la corretta applicazione delle disposizioni in questione?

Sì No In parte **N.D.**

In caso di risposta negativa spiegarne le ragioni, possibilmente fornendo esempi concreti:

Poste Italiane non ha esperienza nell'applicazione dei massimali di cui alla decisione, che non si applicano nel settore di propria pertinenza.

32. In base alla vostra esperienza, i massimali fissati hanno soddisfatto le esigenze delle specifiche categorie?

Sì No In parte

Sì No In parte

Sì No In parte

In caso abbiate risposto "no" o "in parte" spiegate quali massimali non hanno soddisfatto le esigenze della rispettiva categoria e indicate perché:

Poste Italiane non ha esperienza nell'applicazione dei massimali di cui alla decisione, che non si applicano nel settore di propria pertinenza.

33. Ritenete che i massimali combinati di 30 milioni EUR di importo della compensazione e di 100 milioni EUR di fatturato abbiano causato difficoltà?

Sì No In parte

In caso di risposta affermativa, spiegate se le difficoltà riguardano la combinazione dei massimali ovvero se si riferiscono a uno solo di essi o a entrambi fornendo esempi concreti:

Poste Italiane non ha esperienza nell'applicazione dei massimali di cui alla decisione, che non si applicano nel settore di propria pertinenza.

34. Oltre alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, conoscete altri strumenti (ad esempio aiuti diretti agli utenti, fornitura diretta di servizi d'interesse economico generale da parte dello Stato, eccetera) utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per promuovere attività di servizio pubblico?

Sì No N.D.

In caso di risposta affermativa non esitate a fornire informazioni su questi strumenti e sui settori in cui vengono utilizzati:

SEZIONE F: CONCORRENZA E SCAMBI INTRACOMUNITARI

35. In base alla vostra esperienza, i principi su cui si basano la decisione e la disciplina (in particolare l'atto d'incarico e l'assenza di sovracompensazione) sono idonei a garantire condizioni eque tra i fornitori di servizi d'interesse economico generale e i fornitori commerciali nonché a evitare distorsioni della concorrenza e degli scambi intracomunitari?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta negativa spiegate perché:

36. Nel vostro settore/nella vostra regione, i servizi pubblici vengono erogati da più fornitori di servizi pubblici?

Sì No N.D.

In caso di risposta negativa, potreste spiegare perché?

Per quanto riguarda il servizio postale universale in Italia, Poste Italiane è l'unico fornitore designato.

37. Ritenete che nel vostro settore/nella vostra regione la fornitura di servizi pubblici abbia un'incidenza nulla o molto limitata sugli scambi intracomunitari?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta affermativa spiegate perché. Vi invitiamo a comprovare le vostre affermazioni con esempi concreti:

Nel settore postale, la fornitura dei servizi che rientrano nel servizio universale ha un'incidenza limitata sugli scambi intracomunitari.

38. Ritenete che in taluni casi le norme sugli aiuti di Stato in materia di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico possano precludere il mercato o provocare altre distorsioni della concorrenza?

Sì No In parte

In caso di risposta affermativa spiegate perché e in quali casi:

SEZIONE G: AZIONI PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA

39. Siete a conoscenza di eventuali documenti di orientamento redatti dalle autorità del vostro paese sull'attuazione della decisione e della disciplina?

Sì No N.D.

40. Ritenete utile il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato [“Domande più frequenti in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi d'interesse economico generale”](#)?

Sì No In parte N.D.

41. Siete al corrente dell'esistenza del [servizio di informazione interattivo](#) che fornisce risposte agli interrogativi riguardanti l'applicazione delle norme comunitarie ai servizi d'interesse economico generale (SIEG)/servizi sociali di interesse generale (SSIG)?

Sì No N.D.

42. Nei casi in cui avete sottoposto una domanda al [servizio di informazione interattivo](#), siete rimasti soddisfatti della risposta ricevuta?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta negativa si invita a spiegarne le ragioni

43. Ritenete che la decisione e la disciplina siano sufficientemente note e correttamente attuate?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta negativa indicate quali operatori non sono sufficientemente informati. A vostro parere, a che cosa è dovuta questa carenza di informazione?

SEZIONE H: VARIE

44. Secondo la vostra esperienza, la decisione e la disciplina sono riuscite a raggiungere il giusto equilibrio tra l'adempimento della missione di servizio pubblico e l'applicazione di condizioni eque tra le imprese e tra gli Stati membri nel mercato unico?

Sì No In parte N.D.

In caso di risposta negativa spiegate perché, fornendo esempi concreti:

45. Ritenete che esistano casi in cui l'applicazione delle norme comunitarie ai SIEG abbia causato difficoltà che non sono state prese in considerazione nelle domande precedenti?

Sì No In parte N.D.

In caso abbiate risposto "sì" o "in parte", potreste spiegare da quali norme sono state causate queste difficoltà e perché, fornendo esempi concreti?

46. Eventuali altre osservazioni

/

Grazie per avere risposto a tutte/ad alcune parti del questionario.